Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 6 aprile 1955** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 marzo 1955, n. 172.

Concessione di un contributo di lire due miliardi al comune di Trieste per edifici scolastici, opere igieniche, sistemazioni stradali ed altre opere pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di due miliardi di lire per la concessione al comune di Trieste di un contributo straordinario da impiegarsi per la costruzione di edifici scolastici e di opere igieniche, di sistemazioni stradali e di oltre opere pubbliche nell'àmbito del Comune anzidetto.

Il programma delle costruzioni di cui al precedente comma è predisposto dal comune di Trieste. Per gli adempimenti di sua competenza il Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste si vale della Direzione dei lavori pubblici già esistente a Trieste; i relativi progetti, se di importo non superiore alle lire 500 milioni sono approvati con decreto del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste previo parere degli organi tecnici locali o del Comitato tecnico amministrativo esistente presso la Direzione predetta, secondo la rispettiva competenza.

I progetti di importo superiore a lire 500 milioni sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore per i lavori pubblici.

L'impegno della spesa e l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori sono disposti dal Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste.

Art. 2.

L'erogazione del contributo previsto nel precedente articolo è effettuata, su richiesta del Comune, dal Commissario generale per il territorio di Trieste, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, vistati dall'Ufficio del genio civile.

In deroga alle limitazioni stabilite dall'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, le occorrenti aperture di credito a favore del Commissario anzidetto possono essere disposte fino al limite massimo di 250 milioni di lire.

Art. 3.

Alla copertura della spesa autorizzata con l'art. 1 si provvede con una corrispondente aliquota dell'entrata derivante dal Prestito nazionale redimibile 5 per cento, denominato « Trieste », emesso con legge 22 ottobre 1954, n. 974.

La relativa somma è stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1954-1955.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale della leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1955

EINAUDI

SARAGAT — VANONI — GAVA — ERMINI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 26 marzo 1955, n. **173**.

Costruzione di alloggi, di edifici di culto e di opere portuali, stradali e ferroviarie nel territorio di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di due miliardi di lire per l'esecuzione delle seguenti opere pubbliche nel porto di Trieste:

1) costruzione di un nuovo magazzino nel porto;

2) opere edilizie e di miglioramento agli impianti del porto;

3) opere di miglioramento degli impianti ferroviari e stradali del porto;

4) attrezzature elettromeccaniche portuali;

5) opere al molo VII;

6) opere foranee.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di due miliardi di lire all'Azienda autonoma nazionale delle strade statali, che provvederà alla esecuzione delle opere appresso indicate:

1) sistemazione della strada statale n. 14 nel tratto da Miramare a Sistiana;

2) prolungamento da Sistiana a Monfalcone della strada camionabile Sistiana-Trieste, miglioramento della strada stessa nel tratto Sistiana-Padriciano e costruzione del raccordo col piazzale Baiamonti a Trieste.

E' inserita nell'elenco delle strade statali, con classifica del relativo percorso nella rete delle strade stesse, la strada di cui al precedente n. 2) che assumerà il n. 202 nella classificazione numerica delle strade statali e la denominazione « Triestina ».

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni da corrispondersi dal Ministero dei lavori pubblici agli enti obbligati per la esecuzione dei lavori di sistemazione straordinaria della strada provinciale Romea nel tratto Latisana-Iesolo-Mestre.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di 1600 milioni di lire per la costruzione a totale carico dello Stato di case popolari nel territorio di Trieste.

E' autorizzata la spesa di 400 milioni di lire per la costruzione a totale carico dello Stato di case popolari nel comune di Monfalcone ed in altri della provincia di Gorizia.

Art. 5.

Per la progettazione e per la esecuzione delle costruzioni di cui al precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici ed il Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste possono valersi, oltre che degli uffici del Genio civile, rispettivamente, degli Istituti autonomi per le case popolari di Gorizia e di Monfalcone e di quello di Trieste.

Il rimborso delle spese generali per la progettazione, la direzione, sorveglianza e assistenza al collaudo nonchè per le espropriazioni effettuate dagli Istituti per le case popolari, è commisurato a non più del 3 per cento dell'importo netto degli acconti e delle rate di saldo a favore degli appaltatori. Tale misura può essere variata con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Il collaudo dei lavori è disposto dal Ministero dei lavori pubblici, per le costruzioni eseguite in provincia di Gorizia, e dal Commissario generale del Governo per quelle eseguite nel territorio di Trieste.

Art. 6.

Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono trasferiti, dopo il collaudo, in gestione agli Istituti autonomi per le case popolari, che terranno una contabilità separata.

Ove particolari ragioni lo consiglino il Ministero dei lavori pubblici ed il Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste, nella rispettiva competenza, hanno facoltà di disporre tale trasferimento dopo l'emissione del certificato di ultimazione, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili.

Gli alloggi sono assegnati in locazione, ovvero, per una aliquota non superiore al 50 per cento e da determinarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro, con patto di futura vendita.

I locatari pagano un corrispettivo annuo determinato dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

In caso di assegnazione con patto di futura vendita il prezzo è versato in 35 annualità corrispondenti al costo di costruzione da ammortizzarsi al tasso dello 0,50 per cento oltre alle spese di cui all'ultimo comma dell'art. 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Gli Istituti gestori trattengono, dai canoni come sopra determinati, le quote afferenti alle spese e versano la rimanenza allo Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Il pagamento dei canoni e le eventuali morosità sono disciplinate dalle norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Qualora già i tre quarti degli alloggi di un edificio siano stati trasferiti in proprietà degli assegnatari, la gestione sarà disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio.

Art. 7.

E' accordata all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati la sovvenzione di 1000 milioni di lire per la costruzione di alloggi di tipo popolare a favore dei profughi anzidetti.

Le abitazioni costruite con la sovvenzione prevista nel precedente comma sono assegnate in locazione ovvero con patto di futura vendita, secondo le modalità stabilite dagli articoli 7 e 9 della legge 9 agosto 1954, n. 640. Sono preferiti nell'assegnazione i profughi meno abbienti e con maggior numero di conviventi a carico.

La costruzione degli alloggi finanziata ai sensi del presente articolo può essere affidata dall'Opera anche alla Organizzazione U.N.R.R.A.-Casas (1ª Giunta).

La sovvenzione sarà erogata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, da accertarsi dai competenti uffici del Genio civile.

Le quote d'ammortamento sono acquisite all'Opera, per la prosecuzione dei suoi compiti istituzionali.

Art. 8.

Gli atti occorrenti per l'attuazione delle costruzioni di cui al precedente art. 4 sono esenti dalla tassa di concessione governativa e scontano, ove vi siano soggetti, le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria agli atti occorrenti per la esecuzione delle opere previste dal precedente art. 7.

Il godimento delle agevolazioni accordate dal presente articolo è subordinato alla condizione che ogni singolo atto contenga la contestuale dichiarazione che esso è stipulato ai sensi della presente legge.

Art. 9.

Per la concessione di contributi statali nelle spese di costruzione e completamento di edifici di culto ed opere annesse, ai sensi della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, da effettuarsi nel territorio di Trieste, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10

Per la esecuzione delle opere di cui agli articoli 1 e 4 (primo comma) della presente legge, per la gestione amministrativa e tecnico-economica delle medesime il Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste si vale della Direzione dei lavori pubblici già esistente a Trieste; i relativi proggetti, se di importo non superiore alle lire 500 milioni sono approvati con decreto del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste previo parere degli organi tecnici locali o del Comitato tecnico amministrativo esistente presso la Direzione predetta, secondo la rispettiva competenza.

I progetti di importo superiore a lire 500 milioni sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici sentito il Consiglio superiore per i lavori pubblici.

Con i decreti di approvazione dei progetti vengono impegnate le spese relative ed è autorizzata l'esecuzione dei lavori o delle forniture.

L'erogazione delle somme occorrenti per i pagamenti da effettuare in dipendenza delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1 e 4 (primo comma) della presente legge è disposta dal Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste in base ad aperture di credito da disporsi in suo favore dal Ministero dei lavori pubblici fino al limite massimo di lire 250 milioni per ciascuna di esse.

Art. 11.

La esecuzione delle opere di cui all'art. 4 (secondo comma) e la gestione amministrativa e tecnico-economica delle medesime restano attribuite alla competenza dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Per la concessione dei contributi statali di cui al precedente art. 9 nulla è innovato alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 12.

E' autorizzata la spesa:

di lire 2800 milioni per la ricostruzione della stazione di Trieste centrale, e per la unificazione delle stazioni di Poggioreale Campagna e Poggioreale del Carso, compreso l'ampliamento del relativo fascio binari;

di lire 3000 milioni per l'elettrificazione ed il raddoppio dei binari della linea ferroviaria Trieste-Venezia.

Art. 13.

Le spese occorrenti per l'esecuzione delle opere e per i finanziamenti previsti nella presente legge sono iscritte negli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti per l'esercizio 1954-55.

Art. 14.

Alle spese autorizzate con la presente legge si fa fronte con una corrispondente aliquota delle entrate derivanti dal Prestito nazionale emesso con legge 22 ottobre 1954, n. 974.

Art. 15.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale della leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1955

EINAUDI

SARAGAT — VANONI —
TREMELLONI — GAVA —
ROMITA — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 31 marzo 1955, n. 174.

Proroga delle provvidenze stabilite per l'industria cinematografica nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze stabilite negli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, recante disposizioni per la cinematografia continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore della nuova legge recante provvidenze per l'industria cinematografica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955.

La prima proiezione in pubblico dei film nazionali ammessi ai benefici di legge deve avvenire entro il termine di cui al precedente comma.

E' ugualmente stabilito fino all'entrata in vigore della nuova legge recante provvidenze per l'industria cinematografica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955 il termine di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 31 dicembre 1954.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale della leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1955

EINAUDI

SARAGAT — TREMELLONI — GAVA — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 31 marzo 1955, n. 175.

Proroga delle provvidenze a favore del teatro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze a favore del teatro, previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e prorogate con la legge 29 dicembre 1949, n. 959, continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore della nuova legge recante provvidenze a favore del teatro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955.

Restano in vigore le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959.

Art. 2.

Sul fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, gravano anche i contributi all'Amministrazione ferroviaria per le concessioni di riduzioni per i viaggi isolati degli artisti e per quelli dei complessi teatrali, nonchè per i trasporti dei materiali scenici.

Art. 3.

L'abbuono, di cui all'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959 e alla legge 26 giugno 1954, n. 456, per gli spettacoli di prosa di opere originali di autore italiano, è concesso fino all'entrata in vigore della nuova legge recante provvidenze a favore del teatro, e comunque, non oltre il 31 dicembre 1955.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1955.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1955

EINAUDI

SARAGAT — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 31 marzo 1955, n. 176.

Agevolazioni fiscali all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio con sede in Roma (E.N.AS. A.R.CO.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli atti e i contratti dell'Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E. N. AS. A. R. CO.), soggetti a registrazione, saranno gravati della sola tassa fissa di registro ed ipotecaria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1955

EINAUDI

SARAGAT — TREMELLONI — GAVA — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 177.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Borsi » di Roma.

N. 177. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Borsi » di Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 147. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 178.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Panzini » di Milano.

N. 178. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Panzini » di Milano viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 148. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 179.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dello statale Istituto tecnico commerciale e per geometri « J. Barozzi » di Modena ad accettare una donazione.

N. 179. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello statale Istituto tecnico commerciale e per geometri « J. Barozzi » di Modena viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 200.000 in titoli di Stato, disposta al fine di istituire, col relativo reddito, una borsa di studio annuale intitolata al ragioniere Renzo Ghittoni.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 197. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 180.

Autorizzazione all'Università degli studi di Catania ad accettare due donazioni.

N. 180. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Catania viene autorizzata ad accettare le donazioni di L. 390.000 e di L. 510.000 nominali, disposte rispettivamente in suo favore la prima dal prof. Giuseppe Muscatello e dagli eredi di lui, la seconda dal professore Giuseppe Lino, a nome del Comitato per le onoranze al prof. Giuseppe Muscatello, allo scopo di incrementare il capitale del premio « Giuseppe Muscatello ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 168. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 181.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale « S. Pellico » di Appiano Gentile (Como).

N. 181. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale « S. Pellico » di Appiano Gentile (Como) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 183. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 182.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Accio » di Pesaro.

N. 182. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « L. Accio » di Pesaro viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 149. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 183.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dello statale Istituto tecnico nautico « F. Caracciolo » di Bari ad accettare una donazione.

N. 183. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello statale Istituto tecnico nautico « F. Caracciolo » di Bari viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 153.600 disposta al fine di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuale intitolato al nome del comandante Lucio Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 199. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 184.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della statale Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « Leonardo da Vinci » di Como ad accettare una donazione.

N. 184. Decreto del presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della statale Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « Leonardo da Vinci » di Como viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 50.000 in titoli di Stato, disposta al fine di istituire, col relativo reddito, un premio di studio biennale intitolato « Professoressa Annita Ortensi ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 198. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 185.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Tito Livio » di Roma.

N. 185. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Tito Livio » di Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 177. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 186.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Salvator Rosa » di Napoli.

N. 186. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Salvator Rosa » di Napoli viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 176. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955.

Sostituzione di un componente titolare del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, concernente l'istituzione del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra;

Visto il proprio decreto 22 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1948, registro Tesoro n. 8, foglio n. 17, con cui venne disposta la nomina dei componenti il Comitato anzidetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Tullio Colucci, presidente di sezione del Consiglio di Stato, per sopravvenuto decesso;

Vista la lettera n. 1019 del 30 ottobre 1954, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato il dott. Agostino Macchia, presidente di sezione, quale componente titolare del predetto Comitato, in sostituzione del dott. Tullio Colucci;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1954, il dott. Agostino Macchia è nominato componente titolare del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, in sostituzione del dott. Tullio Colucci.

Il presente decreto sarà comunicato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1955

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1955
Registro n. 4 *Tesoro, foglio n.* 175

(1732)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955.

Sostituzione di un membro supplente del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, concernente l'istituzione del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra;

Visto l'art. 1 della legge 24 ottobre 1949, n. 810, riguardante la nomina dei membri supplenti del Comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1950, registro Tesoro n. 16, foglio n. 270, con cui vennero nominati i membri supplenti del Comitato anzidetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Agostino Macchia, nominato componente titolare del Comitato stesso, in rappresentanza del Consiglio di Stato;

Vista la lettera n. 1019 del 30 ottobre 1954, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato il dott. Fernando Granito quale componente supplente del predetto Comitato, in sostituzione del dott. Agostino Macchia;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1954 il dott. Fernando Granito è nominato membro supplente del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, in sostituzione del dott. Agostino Macchia.

Il presente decreto sarà comunicato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1955

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1955
Registro n. 4 *Tesoro, foglio n.* 176

(1733)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 1954.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli esercizi finanziari 1951-52, 1952-53 e 1953-54.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive determinazioni;

Visto il regolamento generale per l'applicazione delle suddette norme approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visti i propri decreti, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per il tesoro in data 10 settembre 1953, registrati alla Corte dei conti il 30 aprile 1954 al registro n. 91 e rispettivamente ai fogli nn. 73, 74 e 75, con i quali il contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali è stato determinato per gli esercizi finanziari 1951-52, 1952-53 e 1953-54 in 444 unità;

Considerato che, a norma dell'art. 17 della suddetta legge 26 febbraio 1952, n. 67, si è reso necessario aumentare dette n. 444 unità a n. 514 a seguito di nuovi accertamenti svolti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per stabilire l'effettiva consistenza numerica degli operai giornalieri aventi diritto all'inquadramento tra i salariati temporanei dello Stato;

Ritenuto che per le esigenze dei servizi della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste si rende necessario stabilire, a decorrere dal 1° marzo 1952, il contingente del personale salariato temporaneo addetto ai lavori del Corpo forestale dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali in n. 514 unità e di confermare detto contingente per gli esercizi finanziari 1952-53, 1953-54, 1954-55;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, determinato per gli esercizi 1951-52, 1952-53 e 1953-54 in n. 444 unità ripartite in operai specializzati 38,07 % e qualificati e comuni n. 275 è aumentato per gli esercizi stessi a n. 514 unità così ripartite:

operai specializzati 40 %, cioè n. 205;
qualificati e comuni n. 309.

Art. 2.

Il contingente predetto di 514 unità di salariati temporanei per i servizi della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali di cui all'art. 1 del presente decreto, è confermato per l'esercizio 1954-55.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1955
Registro n. 1, foglio n. 392

(1731)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 gennaio 1955.

Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il quadriennio 1° gennaio 1955-31 dicembre 1958.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

Considerato che col 31 dicembre 1954 è venuto a scadere, per compiuto quadriennio, il Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, e che pertanto occorre provvedere alla costituzione del predetto Collegio per il quadriennio 1° gennaio 1955-31 dicembre 1958;

Vista la nota 11 dicembre 1954, n. 155182, con la quale il Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — ha designato quale suo rappresentante il dott. Domenico Ubaldelli;

Vista la nota 30 novembre 1954, n. 7088/9, con la quale la Corte dei conti ha designato quale suo rappresentante il prof. dott. Pietro Severino Goletti;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, per il quadriennio 1° gennaio 1955-31 dicembre 1958, è costituito come appresso:

dott. Enrico Capozzi, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dott. Domenico Ubaldelli, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

prof. dott. Pietro Severino Goletti, in rappresentanza della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1955

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1955
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 360. — TEMPESTA

(1727)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 1955.

Sostituzione di un membro effettivo del Comitato di attuazione del piano settennale per la costruzione di case per i lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori;

Visto il proprio decreto 18 marzo 1949, relativo alla costituzione del Comitato di attuazione del piano settennale per la costruzione di case per i lavoratori;

Vista la nota n. 6759 del 7 settembre 1954, con la quale l'Unione italiana del lavoro ha designato il dott. Giordano Bruno Gattamorta quale membro effettivo del Comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori operai;

Considerata la necessità di procedere alla nomina del dott. Giordano Bruno Gattamorta in sostituzione dell'ing. arch. Ireneo Diotallevi, deceduto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il dott. Giordano Bruno Gattamorta è nominato membro effettivo del Comitato di attuazione del piano settennale per la costruzione di case per i lavoratori, in rappresentanza dei lavoratori operai ed in sostituzione dell'ing. arch. Ireneo Diotallevi, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

(1730)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1955.
Emissione e caratteristiche tecniche di un nuovo tipo di biglietto postale da L. 25+5.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 819, concernente la modificazione alla voce 2 della tabella n. 1 delle tariffe postali, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 582 (biglietti postali);

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un nuovo tipo di biglietto postale da L. 25+5.

Art. 2.

Il biglietto di cui all'articolo precedente è stampato su carta grigia nel formato carta di cm. 28,50 x 17 più una striscia gommata per la chiusura.

Il biglietto ripiegato e chiuso risulta del formato di cm. 13,50 x 8,50.

Tutta la superficie del formato carta del biglietto chiuso e ripiegato porta un fondino costituito dalla leggendina in carattere bastoncino chiaro « Italia » seguita da una stella a cinque punte; la leggendina e la stella si alternano e si ripetono innumerevoli volte. Le due parti laterali del biglietto da ripiegare sono annullate con stampa a colore pieno su tutta la superficie esterna ad evitare che la scrittura del mittente sia leggibile per trasparenza; la parte laterale di sinistra porta inoltre il lembo esterno perforato e in parte gommato.

La superficie interna del biglietto, in bianco, è riservata per la corrispondenza del mittente.

Il biglietto ripiegato reca le seguenti stampe: in alto la leggendina in carattere bastoncino molto spaziato « Biglietto Postale »; nell'angolo a destra il francobollo del formato rettangolare di mm. 20,5 x 16,5 che racchiude su fondo a mezza tinta un medaglione nel quale è riprodotta una testa muliebre con corona turrita, ispirata stilisticamente dalle antiche monete siracusane del terzo periodo, simboleggiante l'Italia. Il medaglione poggia su un cartiglio recante la leggendina « Poste ». Il francobollo reca in alto a sinistra la leggendina « Lire » e a destra l'indicazione del valore in cifra « 25 »; in basso, in un rettangolino a tinta chiara, la dicitura su due righe « Repubblica Italiana ».

Dal centro in basso a destra, vi sono tre frammenti di linee punteggiate, posti in senso orizzontale equidistanti, riservate per l'indirizzo del destinatario.

In basso, nell'angolo a sinistra, vi è la leggendina in carattere bastoncino « Prezzo Lire 30 ».

Il biglietto è stampato nei seguenti colori:
fondino: in colore grigio avana;
francobollo, leggendina, linee punteggiate e parti laterali esterne: in colore viola.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1955

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1955
Registro n. 10 Ufficio riscontro poste, foglio n. 185. — FAGGIANI

(1734)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1955.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Caserta.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Viso il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 4 dicembre 1953, con il quale, a seguito delle dimissioni presentate dal presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Caserta, on. dott. Tommaso Leonetti, e da tutti i membri della Giunta stessa, il prefetto di quella Provincia venne nominato commissario straordinario della Camera predetta;

Considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione dei normali organi amministrativi della Camera in parola;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Fusco è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1955

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
MEDICI

(1661)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1955.

Conferma in carica di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 591, concernente l'istituzione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 46 dello statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1946, che prevede la costituzione del Collegio sindacale dell'Istituto stesso;

Considerato che il dott. Attilio Nardi ed il dottor Antonio Carbone, rispettivamente sindaco effettivo e sindaco supplente, nominati con decreto 8 marzo 1952, sono scaduti dalla carica;

Ritenuto che deve provvedersi alla ricostituzione del Collegio sindacale per il triennio 1955-57;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Attilio Nardi, direttore capo divisione della Ragioneria generale dello Stato ed il dott. Antonio Carbone, ispettore superiore della Cassa depositi e prestiti sono confermati rispettivamente quale sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma, per il triennio 1955-1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1955

Il Ministro: GAVA

(1735)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 8 marzo 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Felicia Maria Pardini, Console generale di 2ª categoria di Panama a Napoli.

(1482)

In data 8 marzo 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Girolamo Girone, Console onorario di Norvegia a Bari.

(1484)

In data 8 marzo 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Gerald Ernest Stockley, Console generale di Gran Bretagna a Napoli, con giurisdizione sulle regioni della Campania, Basilicata, Calabria e Puglie.

(1485)

In data 8 marzo 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Hugo Mameli Passeroni, Agente consolare onorario di Cuba a Venezia.

(1486)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura inglese presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli, è vacante la cattedra di «lingua e letteratura inglese» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1801)

Vacanza della cattedra di macchine presso la Facoltà di ingegneria della Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà d'ingegneria della Università di Bologna è vacante la cattedra di «macchine» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1802)

Vacanza della cattedra di diritto amministrativo presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari è vacante la cattedra di «diritto amministrativo», cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1803)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 3, foglio n. 390, è dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto il 1° settembre 1954 dal vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato Cilenti Gaetano per la sua mancata promozione al grado superiore.

(1663)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Aimone-Cravetta, con sede nel comune di Savigliano (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 16187, in data 16 marzo 1955, è stato approvato con modifiche, a decorrere dalla data del provvedimento, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Aimone-Cravetta, con sede nel comune di Savigliano (Cuneo), deliberato dall'assemblea dei consorziati del 22 luglio 1934, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per il periodo anteriore è stata confermata la validità dello statuto nel testo integrale deliberato nella predetta assemblea.

(1452)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Livorno

Con decreto Ministeriale 12 marzo 1955 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Livorno viene prorogata fino al 30 aprile 1956 ed il dott. Raoul Testa è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione. Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne la approvazione del bilancio 1954, ed è fatto obbligo alla scadenza del termine come sopra prorogato di provvedere nei modi di cui agli articoli 2364 e 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di legge.

(1510)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di San Martino in Pensilis

Con decreto Ministeriale in data 26 ottobre 1954, numero 35268/9395, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione al sig. Rossi dott. Angelo fu Giuseppe, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Centurelle-Montesecco tronco rurale in San Martino in Pensilis, estese complessivamente mq. 1445, riportate nel catasto terreni alle particelle numeri 29 e 42 del foglio di mappa n. 47, ed alla particella n. 31-*b* del foglio di mappa n. 46, nonchè nella planimetria del tratturo con i numeri 209, 187, 188.

(1402)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di Foggia

Con decreto Ministeriale in data 18 dicembre 1954, numero 54818/11341, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a D'Atri Tommaso, Anna, Antonietta, Anna Maria, Lucia, Ciro, Giuseppe e Luigi fu Camillo, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Foggia Campolato» in Foggia, estese complessivamente mq. 137, riportate nel catasto urbano alle particelle numeri 504, 504 1/2 e 504 1/3 del foglio di mappa n. 96, nonchè nella planimetria allegata al verbale con i numeri 504, 504 1/2 e 504 1/3.

(1582)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di L'Aquila - sezione di Paganica

Con decreto Ministeriale in data 18 dicembre 1954, numero 47961/10635, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione al comune di L'Aquila della zona demaniale facente parte del tratturo «L'Aquila-Foggia» in L'Aquila, sezione di Paganica, estesa mq. 1170, riportata nel catasto terreni alla particella n. 670 parte del foglio di mappa n. 27 del comune di Paganica, nonchè nella planimetria del tratturo con il n. 670-*a*.

(1403)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 78

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 aprile 1955

	Dollaro U.S.A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	635,50	145,75
» Firenze	624,80	634 —	145,70
» Genova	624,88	635,50	145,75
» Milano	624,86	635 —	145,75
» Napoli	624,85	634,50	145,70
» Palermo	624,87	635,50	145,76
» Roma	624,84	635 —	145,755
» Torino	624,93	634 —	145,70
» Trieste	624,89	—	145,70
» Venezia	624,89	635,50	145,78

Media dei titoli del 5 aprile 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,275
Id. 3,50 % 1902	60,25
Id. 5 % 1935	93 —
Redimibile 3,50 % 1934	81,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	89,80
Id. 5 % 1936	92,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 5 aprile 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,85
1 dollaro canadese	»	635 —
1 franco svizzero	»	145,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,58

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	670296	437,50	Peira Maria fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Fracchia Cesare Augusto fu Agostino, dom. a Mondovì (Cuneo), con usufrutto vitalizio ad Agnina *Antonia* fu Andrea vedova Peira Giovanni, dom. a Mondovì (Cuneo).	Peira Maria fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Fracchia Cesare Augusto fu Agostino, dom. a Mondovì (Cuneo), con usufrutto vitalizio ad Agnina *Antonina* fu Andrea vedova Peira Giovanni, dom. a Mondovì (Cuneo).
Id.	670294	437,50	Peira Catterina fu Giuseppe, minore, ecc. come sopra.	Peira Catterina fu Giuseppe, minore, ecc. come sopra.
Id.	670297	437,50	Peira Giuseppe fu Giuseppe, minore, ecc. come sopra.	Peira Giuseppe fu Giuseppe, minore, ecc. come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	57766	1.032,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	57765	1.032,50	Peira Catterina fu Giuseppe, minore, ecc. come sopra.	Peira Catterina fu Giuseppe, minore, ecc. come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	145953	189 —	Acquarone *Matilde* di Giuseppe moglie di Gio. Battista Berlingieri, dom. a Savona. Ipotecato.	Acquarone *Stefanina Maddalena Matilde* di Giuseppe, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 12 marzo 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(1352)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 2182/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 22 luglio 1935, n. 1719/R/Gab., con cui alla signora Rier Marta fu Francesco, nata a Castelrotto il 15 marzo 1903, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Facchinelli;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 24 gennaio 1955, dal figlio maggiorenne della predetta, Rodolfo, nato a Merano il 1° luglio 1933, in atto residente a San Martino in Passiria;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del suaccennato decreto;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto 763/Gab, dal 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 22 luglio 1935, numero 1719/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome del signor Facchinelli Rodolfo viene ripristinato nella forma tedesca di Rier.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 3 marzo 1955

Il Vice commissario del Governo
SANDRELLI

(1328)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso a ventidue borse di studio presso istituti o laboratori esteri

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio decreto in data 26 dicembre 1945, n. 297;
Vedute le deliberazioni 14 gennaio 1955, n. 656/a e n. 1482/3. rispettivamente del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi a ventidue borse da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per studi e ricerche nelle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche.

Le ventidue borse sono ripartite tra i gruppi di discipline afferenti ai Comitati nazionali del C.N.R. nel modo che segue:

a) per la fisica e la matematica: borse n. 4;
b) per la chimica: borse n. 5;
c) per l'ingegneria e l'architettura: borse n. 2;
d) per la biologia e la medicina: borse n. 6;
e) per l'agricoltura e la zootecnia: borse n. 3;
f) per la geologia, la geografia e la talassografia: borse n. 2.

I concorsi sono per titoli e sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraindicati.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa, non superiore a mesi sei, sarà determinata dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Sarà parimenti determinato dalla competente Commissione giudicatrice l'istituto o laboratorio presso il quale le singole borse dovranno essere usufruite.

L'importo di ogni borsa, comprensivo anche delle spese di viaggio, sarà stabilito dal presidente del C.N.R., a suo discrezionale e insindacabile giudizio, tenuto conto dello Stato estero in cui la borsa stessa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza: in nessun caso, detto importo potrà eccedere la somma di L. 1.500.000 lorde.

A giudizio insindacabile del C.N.R., le borse potranno essere sostituite, in tutto o in parte, con altre borse o assegni messi a disposizione degli studiosi e ricercatori italiani da enti, istituzioni, laboratori o istituti stranieri: a questo effetto, i concorrenti alle borse di studio del C.N.R. assumono, pel fatto stesso della loro partecipazione al concorso, l'impegno di sottoporsi a tutti quegli adempimenti che fossero eventualmente richiesti dagli enti, istituzioni, laboratori o istituti di cui trattasi, per il conferimento delle borse o assegni predetti.

Art. 3.

Possono prendere parte ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea, presso una Università o Istituto superiore italiano, anteriormente al 1° gennaio 1953.

Non possono tuttavia parteciparvi i professori universitari di ruolo, nè coloro che appartengano a categorie di personale equiparate ai professori universitari di ruolo, nè infine coloro che abbiano usufruito, presso istituti o laboratori esteri, di altra borsa di studio del C.N.R.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta legale da L. 100 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche — Segreteria generale — Roma, piazzale delle Scienze, n. 7, entro il perentorio termine del 30 aprile 1955.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

a) nome, cognome, paternità, maternità, data e luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) le eventuali condanne penali riportate;
d) la residenza.

L'aspirante deve inoltre indicare nella domanda:

e) il concorso a cui intende partecipare;
f) le ricerche per le quali utilizzerebbe la borsa, qualora gli fosse conferita;
g) l'istituto o laboratorio presso il quale preferirebbe compiere tali ricerche;
h) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede: per i dipendenti statali e per i dipendenti del C.N.R., è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;
2) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie, alla quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo che egli ritenga utile presentare nel proprio interesse;
3) programma, in cinque copie, delle ricerche per le quali l'aspirante ha chiesto di utilizzare la borsa che gli fosse conferita;
4) *curriculum* degli studi compiuti, in cinque copie;
5) elenco, in sei copie, di tutti i documenti e titoli presentati.

Il certificato di cui al n. 1) e gli altri certificati presentati al concorso debbono essere in regola con le vigenti disposizioni della legge sul bollo.

I titoli voluminosi possono essere inviati al C.N.R. in pacco separato dal piego contenente la domanda e gli altri titoli e documenti: il pacco deve portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo dell'aspirante e del concorso al quale egli intende partecipare.

Non si terrà conto delle domande, dei titoli e dei documenti presentati o pervenuti al C.N.R. dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza di tale termine, risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorchè si tratti di sostituire memorie dattiloscritte o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati.

La data di arrivo delle domande e dei relativi documenti e titoli è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo a calendario apposto su di essi dal competente ufficio del C.N.R.

Art. 5.

Coloro che intendano partecipare a due o più concorsi debbono presentare una domanda separata per ogni concorso. Una soltanto delle domande dovrà essere corredata della prescritta documentazione; nelle altre l'aspirante potrà fare riferimento ai documenti allegati alla prima.

Art. 6.

Ciascun concorso è giudicato da una Commissione composta di tre o cinque membri, nominati dal presidente del C.N.R., udito il Comitato nazionale competente.

Nel suo giudizio la Commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, ma anche della loro preparazione nel campo specifico delle ricerche che essi intendono compiere.

In base al giudizio espresso, la Commissione assegna ai singoli candidati un voto: a tal fine ciascuno dei suoi membri dispone di dieci punti.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, ogni Commissione presenta una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria generale del concorso.

Sono compresi nella graduatoria, per ordine di merito, determinato dal voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore agli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

E' esclusa ogni designazione ex æquo.

Nei riguardi dei candidati non inclusi nella graduatoria, la relazione contiene soltanto il giudizio espresso dalla Commissione, senza indicazione del voto attribuito.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 8.

Il C.N.R. notificherà a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o meno compreso nella graduatoria e, in caso affermativo, il posto che vi occupa e la votazione riportata.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori è costituita, entro il limite del numero delle borse messe a concorso, dai candidati compresi nella graduatoria generale, secondo l'ordine di questa.

In caso di rinunzia o di decadenza dei vincitori, le borse possono essere assegnate ai candidati che nella graduatoria generale seguono i vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Al conferimento delle borse si provvede con decreto del presidente del C.N.R.

Art. 10.

I candidati che siano compresi nella graduatoria dei vincitori, o che siano eventualmente chiamati a subentrare ai vincitori ai sensi dell'art. 9, comma secondo, debbono, entro il perentorio termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, far pervenire al C.N.R., a pena di decadenza, una dichiarazione, nella quale specifichino, sotto la loro personale responsabilità, se e quale impiego od ufficio rivestano alle dipendenze dello Stato o di altri enti o di privati, indicando, in caso affermativo, l'ammontare netto mensile della relativa retribuzione.

Per l'accertamento della data di arrivo al C.N.R. della dichiarazione, si applica il disposto dell'art. 4, ultimo comma.

Art. 11.

Gli assegnatari delle borse devono far pervenire al C.N.R., sotto pena di decadenza, entro il perentorio termine di trenta giorni dalla data in cui abbiano avuto comunicazione del conferimento della borsa, i seguenti certificati:

1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di buona condotta;
4) certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati debbono essere in regola con le vigenti disposizioni della legge sul bollo e debbono essere debitamente legalizzati; quello di cui ai numeri 2), 3) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il personale appartenente ai ruoli del C.N.R. è dispensato dall'obbligo di presentare i predetti certificati. Il personale statale di ruolo può presentare, in luogo dei certificati medesimi, copia integrale dello stato di servizio, redatta sulla prescritta carta legale e di data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Entro il termine di cui al primo comma, gli assegnatari debbono inoltre far pervenire al C.N.R., sempre a pena di decadenza:

a) dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa loro conferita;

b) dichiarazione nella quale specifichino, sotto la loro personale responsabilità, se e di quali altre borse eventualmente usufruiscano e, qualora ne usufruiscano, la documentazione da cui risulti che vi abbiano rinunziato con effetto dalla data di decorrenza della borsa loro attribuita dal C.N.R.

Per l'accertamento della data di arrivo al C.N.R. dei certificati, delle dichiarazioni e in genere degli atti e documenti trasmessi dagli interessati ai sensi e per gli effetti dei precedenti commi, si applica il disposto dell'art. 4, ultimo comma.

Art. 12.

Gli assegnatari delle borse hanno l'obbligo:

a) di iniziare, entro il termine che sarà a tal fine stabilito dal C.N.R., nell'istituto o laboratorio a cui saranno destinati, le ricerche oggetto della borsa stessa;

b) di proseguire regolarmente e ininterrottamente tali ricerche per tutto il periodo di durata della borsa.

L'assegnatario che non ottemperi agli obblighi di cui al precedente comma, o che si renda comunque responsabile di altra grave mancanza, sarà dichiarato decaduto dalla borsa.

Art. 13.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate anticipate. Il numero delle rate e le modalità del loro pagamento sono stabiliti all'atto dell'assegnazione delle singole borse.

Art. 14.

Entro congruo termine dalla data di scadenza del periodo di durata della borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere al C.N.R. una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute. La relazione dovrà essere corredata da una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato dall'interessato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale egli avrà atteso alle ricerche anzidette.

Ove i risultati delle ricerche del borsista siano stati o debbano essere oggetto di una memoria, oltre alla relazione, dovrà essere trasmessa al C.N.R. anche copia della memoria.

Il C.N.R. si riserva di pubblicare, integralmente o in sunto, nella sua rivista, la relazione o eventualmente la memoria.

Art. 15.

In nessun caso si fa luogo alla restituzione dei documenti di rito presentati ai sensi dell'art. 11.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro ai quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti vengono restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 15 marzo 1955

Il presidente: COLONNETTI

(1807)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nomine a posti di ispettore dermosifilografo provinciale

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1954, registro n. 97 Presidenza, foglio n. 230, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 6 novembre 1954, con il quale venne conferita la nomina di ispettore dermosifilografo provinciale a trentaquattro sanitari riusciti vincitori del concorso bandito con decreto commissariale 18 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1954, registro n. 62 Presidenza, foglio n. 296;

Vista la lettera in data 16 dicembre 1954, con la quale il prof. dott. Tommaso Riggio comunica di rinunciare alla nomina di ispettore dermosifilografo della provincia di Trapani, conferitagli con il predetto decreto commissariale 1° luglio 1954;

Considerato che l'art. 8 del decreto del Ministro per l'interno in data 30 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti addì 19 aprile 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 195, contenente norme per la nomina degli ispettori dermosifilografi provinciali, prescrive che in caso di mancata accettazione o cessazione del servizio prescelto per qualunque causa, che si verifichi nei primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, è nominato il concorrente idoneo che immediatamente lo segue nella graduatoria e che abbia chiesto in ordine di preferenza la sede rimasta vacante;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1954, registro n. 97 Presidenza, foglio n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 6 novembre 1954, contenente la graduatoria dei sanitari dichiarati idonei nel suddetto concorso;

Considerato che il dott. Leonida Lombardo, dall'esame degli atti, risulta essere il primo dei concorrenti graduati immediatamente dopo il prof. dott. Tommaso Riggio che abbia dichiarato di preferire, prima di ogni altra sede, quella di Trapani;

Ritenuto quindi di conferire al dott. Leonida Lombardo la nomina per la provincia di Trapani attualmente vacante;

Considerato che, in conseguenza di tale nomina, rimane vacante la sede di Sondrio già conferita al dott. Leonida Lombardo;

Considerato che il dott. Vittorio Sturlese dall'esame degli atti risulta essere il primo dei concorrenti graduati immediatamente dopo il dott. Leonida Lombardo, che abbia dichiarato di preferire, prima di ogni altra sede, quella di Sondrio;

Ritenuto quindi di provvedere alla sostituzione del dottore Leonida Lombardo col dott. Vittorio Sturlese;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la costituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne disciplina l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

I sottonotati sanitari sono nominati ispettori dermosifilografi per la Provincia a fianco di ciascuno indicata:

1) Lombardo Leonida; Trapani;

2) Sturlese Vittorio: Sondrio;

in sostituzione, rispettivamente, dei dottori Tommaso Riggio e Leonida Lombardo.

La nomina è fatta per un quinquennio, con decorrenza dal 1° luglio 1954, e puo essere rinnovata per quinquenni successivi, escluso a tutti gli effetti ogni rapporto di impiego a qualunqe titolo.

Al posto di ispettore dermosifilografo è annesso l'annuo assegno di L. 288.000, soggetto alle ritenute di legge e pagabile a rate trimestrali posticipate.

Compete inoltre all'ispettore, nel caso di missione fuori dell'ordinaria residenza, in dipendenza dell'incarico affidatogli, il trattamento di missione spettante ai funzionari statali di grado quinto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1955
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 109

(1745)

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1954, registro n. 97 Presidenza, foglio n. 230, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 6 novembre 1954, con il quale venne conferita la nomina di ispettore dermosifilografo provinciale a trentaquattro sanitari riusciti vincitori del concorso bandito con decreto commissariale 18 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1954, registro n. 62 Presidenza, foglio n. 296;

Vista la lettera in data 30 novembre 1954, con la quale il dott. Donato Eros comunica di non poter accettare la nomina al posto di ispettore dermosifilografo della provincia di Gorizia, conferitagli con il predetto decreto commissariale 1° luglio 1954;

Considerato che l'art. 8 del decreto del Ministero dell'interno in data 30 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti addì 19 aprile 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 195, contenente norme per la nomina degli ispettori dermosifilografi provinciali, prescrive che in caso di mancata accettazione o cessazione del servizio prescelto per qualunque causa, che si verifichi nei primi sei mesi della pubblicazione della graduatoria, è nominato il concorrente idoneo che immediatamente lo segue nella graduatoria e che abbia chiesto in ordine di preferenza la sede rimasta vacante;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1954, registro n. 97 Presidenza, foglio n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 6 novembre 1954, contenente la graduatoria dei sanitari dichiarati idonei nel suddetto concorso;

Considerato che il dott. Francesco Pannoli, dall'esame degli atti, risulta essere il primo dei concorrenti graduati immediatamente dopo il dott. Eros Donato, che abbia dichiarato di preferire, prima di ogni altra sede, quella di Gorizia;

Ritenuto quindi di conferire al dott. Francesco Pannoli la nomina per la provincia di Gorizia attualmente vacante;

Considerato che, in conseguenza di tale nomina, rimane vacante la sede di Varese, già conferita al dott. Francesco Pannoli;

Considerato che il dott. Francesco Schiano, dall'esame degli atti, risulta essere il primo dei concorrenti graduati immediatamente dopo il dott. Francesco Pannoli, che abbia dichiarato di preferire, prima di ogni altra sede, quella di Varese;

Ritenuto quindi di provvedere alla sostituzione del dottore Francesco Pannoli col dott. Francesco Schiano;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la costituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne disciplina l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

I sottonotati sanitari sono nominati ispettori dermosifilografi per la Provincia a fianco di ciascuno indicata:

1) Pannoli Francesco: Gorizia;

2) Schiano Francesco: Varese;

in sostituzione, rispettivamente, dei dottori Eros Donato e Francesco Pannoli.

La nomina è fatta per un quinquennio, con decorrenza dal 1° luglio 1954, e può essere rinnovata per quinquenni successivi, escluso a tutti gli effetti ogni rapporto di impiego a qualunque titolo.

Al posto di ispettore dermosifilografo è annesso l'annuo assegno di L. 288.000, soggetto alle ritenute di legge e pagabile a rate trimestrali posticipate.

Compete inoltre all'ispettore, nel caso di missione fuori dell'ordinaria residenza, in dipendenza dell'incarico affidatogli, il trattamento di missione spettante ai funzionari statali di grado quinto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1955
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 112

(1742)

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1954, registro n. 97 Presidenza, foglio n. 230, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 6 novembre 1954, con il quale venne conferita la nomina di di ispettore dermosifilografo provinciale a trentaquattro sanitari riusciti vincitori del concorso bandito con decreto commissariale 18 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1954, registro n. 62 Presidenza, foglio n. 296;

Vista la lettera in data 13 novembre 1954, con la quale il prof. dott. Francesco Sebastiani comunica di non poter accettare la nomina al posto di ispettore dermosifilografo della provincia di Arezzo, conferitagli con il predetto decreto commissariale 1° luglio 1954;

Considerato che l'art. 8 del decreto del Ministero dell'interno in data 30 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti addì 19 aprile 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 195, contenente norme per la nomina degli ispettori dermosifilografi provinciali, prescrive che in caso di mancata accettazione o cessazione del servizio del prescelto per qualunque causa, che si verifichi nei primi sei mesi della pubblicazione della graduatoria, è nominato il concorrente idoneo che immediatamente lo segue nella graduatoria e che abbia chiesto in ordine di preferenza la sede rimasta vacante;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1954, registro n. 97 Presidenza, foglio n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 6 novembre 1954, contenente la graduatoria dei sanitari dichiarati idonei nel suddetto concorso;

Considerato che il dott. Francesco Del Guasta, dall'esame degli atti, risulta essere il primo dei concorrenti graduati immediatamente dopo il prof. Francesco Sebastiani che abbia dichiarato di preferire, prima di ogni altra sede, quella di Arezzo;

Ritenuto quindi di conferire al dott. Francesco Del Guasta la nomina per la provincia di Arezzo, attualmente vacante;

Considerato che, in conseguenza di tale nomina, rimane vacante la sede di Perugia, già conferita al dott. Francesco Del Guasta;

Considerato che il prof. dott. Isidoro Bosco, dall'esame degli atti, risulta essere il primo dei concorrenti graduati immediatamente dopo il dott. Francesco Del Guasta che abbia dichiarato di preferire, prima di ogni altra sede, quella di Perugia;

Ritenuto quindi di provvedere alla sostituzione del dottor Francesco Del Guasta col prof. dott. Isidoro Bosco;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la costituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne disciplina l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

I sottonotati sanitari sono nominati ispettori dermosifilografi per la Provincia a fianco di ciascuno indicata:

1) Del Guasta Francesco: Arezzo;

2) Bosco Isidoro: Perugia;

in sostituzione, rispettivamente, dei dottori Francesco Sebastiani e Francesco Del Guasta.

La nomina è fatta per un quinquennio, con decorrenza dal 1° luglio 1954, e può essere rinnovata per quinquenni successivi, escluso a tutti gli effetti ogni rapporto di impiego a qualunque titolo.

Al posto di ispettore dermosifilografo è annesso l'annuo assegno di L. 288.000, soggetto alle ritenute di legge e pagabile a rate trimestrali posticipate.

Compete inoltre all'ispettore, nel caso di missione fuori della ordinaria residenza, in dipendenza dell'incarico affidatogli, il trattamento di missione spettante ai funzionari statali di grado quinto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1955
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 113

(1743)

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1954, registro n. 97 Presidenza, foglio n. 230, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 6 novembre 1954, con il quale venne conferita la nomina di di ispettore dermosifilografo provinciale a trentaquattro sanitari riusciti vincitori del concorso bandito con decreto commissariale 18 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1954, registro n. 62 Presidenza, foglio n. 296;

Vista la lettera in data 21 novembre 1954, con la quale il dott. Del Grande Luigi comunica di rinunciare alla nomina di ispettore dermosifilografo della provincia di Cuneo, conferitagli con il predetto decreto commissariale 1° luglio 1954;

Considerato che l'art. 8 del decreto del Ministero dell'interno in data 30 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti addì 19 aprile 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 195, contenente norme per la nomina degli ispettori dermosifilografi provinciali, prescrive che in caso di mancata accettazione o cessazione del servizio prescelto per qualunque causa, che si verifichi nei primi sei mesi della pubblicazione della graduatoria, è nominato il concorrente idoneo che immediatamente lo segue nella graduatoria e che abbia chiesto in ordine di preferenza la sede rimasta vacante;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1954, registro 97 Presidenza, foglio n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 6 novembre 1954, contenente la graduatoria dei sanitari dichiarati idonei nel suddetto concorso;

Considerato che il dott. Rodolfo Angeli, dall'esame degli atti, risulta essere il primo dei concorrenti graduati immediatamente dopo il dott. Luigi Del Grande, che abbia dichiarato di preferire, prima di ogni altra sede, quella di Cuneo;

Ritenuto quindi di conferire al dott. Rodolfo Angeli la nomina per la provincia di Cuneo attualmente vacante;

Considerato che è pure attualmente vacante il posto di ispettore dermosifilografo per la provincia di Ragusa per rinuncia alla nomina effettuata in data 2 dicembre 1954 dal dott. Rodolfo Angeli;

Considerato che il dott. Manlio Caruso dall'esame degli atti risulta essere il primo dei concorrenti graduati immediatamente dopo il dott. Rodolfo Angeli, che abbia dichiarato di preferire, prima di ogni altra sede, quella di Ragusa;

Ritenuto quindi di provvedere alla sostituzione del dottor Rodolfo Angeli col dott. Manlio Caruso;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la costituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne disciplina l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

I sottonotati sanitari sono nominati ispettori dermosifilografi per la Provincia a fianco di ciascuno indicata:

1) Angeli Rodolfo: Cuneo;

2) Caruso Manlio: Ragusa;

in sostituzione, rispettivamente, dei dottori Luigi Del Grande e Rodolfo Angeli.

La nomina è fatta per un quinquennio, con decorrenza dal 1° luglio 1954, e può essere rinnovata per quinquenni successivi, escluso a tutti gli effetti ogni rapporto di impiego a qualunque titolo.

Al posto di ispettore dermosifilografo è annesso l'annuo assegno di L. 288.000, soggetto alle ritenute di legge e pagabile a rate trimestrali posticipate.

Compete inoltre all'ispettore, nel caso di missione fuori dell'ordinaria residenza, in dipendenza dell'incarico affidatogli, il trattamento di missione spettante ai funzionari statali di grado quinto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1955
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 111.

(1744)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.